

Università per Stranieri Dante Alighieri
Regolamento d'Ateneo
per il riconoscimento dei periodi di studio all'estero

PREMESSA

Il presente Regolamento ha come oggetto le attività formative svolte dagli studenti dell'Università "Dante Alighieri" presso Università di Paesi comunitari ed extra-comunitari, con le quali sussista un accordo ufficiale di cooperazione e presso le quali esista un sistema di crediti riconducibile al sistema ECTS.

Ai fini del presente regolamento, un credito ECTS è uguale ad un credito formativo universitario (CFU).

L'Università si impegna a concedere il pieno riconoscimento accademico delle attività realizzata dagli studenti durante i periodi di mobilità svolti nell'ambito di programmi comunitari e di scambi con altre università straniere con le quali esistano accordi ufficiali, riconoscendo i crediti acquisiti dallo studente presso altre istituzioni in misura pari a quelli che lo stesso avrebbe ottenuto dalla propria Università per un periodo di studio equivalente, nel rispetto di quanto concordato attraverso il contratto didattico (*learning agreement*).

DEFINIZIONI

Ai fini del presente regolamento, si intendono:

- per *Istituto/Università di appartenenza*, l'Istituto presso il quale lo studente è immatricolato;
- per *Istituto/Università ospitante*, l'Istituto estero presso il quale lo studente svolge il periodo di mobilità in base a un accordo Erasmus o a un accordo di scambio in vigore;
- per *Learning agreement*, il piano di studi che lo studente intende seguire durante il periodo di mobilità, approvato sia dall'Istituto di appartenenza che dall'Istituto ospitante, e sottoscritto dallo studente;
- per *Studenti outgoing*, gli studenti in uscita dall'Istituto di appartenenza verso l'Istituto ospitante;
- per *Studenti incoming*, gli studenti in arrivo dagli Istituti partner;
- per *Coordinatore dello scambio*, il docente che ha firmato l'accordo Erasmus o l'accordo di scambio con l'Istituto partner;
- per *Contratto*, l'accordo tra l'Istituto di appartenenza e lo studente, che lo studente deve firmare prima della partenza per una mobilità Erasmus, contenente clausole relative all'erogazione del contributo, alla durata della mobilità, e al riconoscimento accademico.

I – PARTI COINVOLTE NELLA MOBILITÀ STUDENTESCA E LORO OBBLIGHI
FONDAMENTALI

Lo studente si impegna ad osservare e a completare il piano formativo concordato nel *learning agreement*. Possono giustificare il mancato raggiungimento di tale obiettivo solo sopravvenute cause di forza maggiore, come, ad esempio, la malattia debitamente certificata.

L'Istituto ospitante si impegna a fornire allo studente l'istruzione e il supporto accademico concordati.

L'Istituto di appartenenza si impegna a riconoscere allo studente in mobilità le attività formative svolte e i crediti acquisiti in conformità a quanto specificato nel piano didattico concordato attraverso *learning agreement*.

II - DOCUMENTI ESSENZIALI AI FINI DEL RICONOSCIMENTO ACCADEMICO DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE SVOLTE DURANTE IL PERIODO DI MOBILITÀ

1. IL LEARNING AGREEMENT

a) in caso di mobilità per studio con crediti

Il *learning agreement* rappresenta lo strumento fondamentale nella procedura di riconoscimento delle attività formative svolte durante un periodo di mobilità: contiene la lista degli insegnamenti da seguire, con i relativi crediti, e i corsi identificati come equipollenti presso l'Università di appartenenza, concordata tra lo studente, l'istituto di appartenenza e quello ospitante.

Il *learning agreement* deve essere redatto in forma scritta e va siglato dalle tre parti coinvolte, di norma prima della partenza dello studente. Esso è suscettibile di modifica, che deve essere formalmente accettata e sottoscritta da ciascuna delle tre parti interessate entro 30 giorni dall'inizio dei corsi presso l'Università ospitante, attraverso moduli appositamente predisposti.

Nessuna attività didattica svolta all'estero dallo studente potrà essere riconosciuta se non inserita nel *learning agreement* approvato, con le eventuali successive variazioni.

b) in caso di mobilità per attività di ricerca per la tesi

Per le mobilità che prevedono unicamente attività di ricerca per la tesi, il *learning agreement* va comunque compilato e sottoscritto dalle tre parti coinvolte; in questo caso, il *learning agreement* dovrà riportare il tema della ricerca o l'argomento della tesi, mentre non saranno indicati crediti.

2. CERTIFICATO DEGLI ESAMI/ATTIVITÀ FORMATIVE (TRANSCRIPT OF RECORDS)

Al termine del periodo di studio all'estero, l'Istituto ospitante rilascia allo studente un attestato denominato *transcript of records* o certificato delle attività formative svolte, debitamente sottoscritto e completo dei risultati conseguiti dall'interessato in ciascuna delle attività formative elencate.

L'Istituto di appartenenza garantisce allo studente il completo riconoscimento accademico degli studi effettuati presso l'Istituto ospitante, certificati nel *transcript of records*, come parte integrante del proprio corso di studio e per un numero di crediti pari a quelli attribuiti per l'esame considerato equivalente presso l'Istituto di appartenenza, salvo casi particolari che verranno valutati dal responsabile accademico del corso di studi interessato.

III - PROCEDURA PER IL RICONOSCIMENTO DEI PERIODI DI STUDIO ALL'ESTERO

A) Per gli Studenti in uscita (mobilità outgoing)

1. Elaborazione del *learning agreement*

Prima della partenza, lo studente ammesso a trascorrere un periodo di studio all'estero, dopo un'attenta consultazione delle informazioni disponibili sull'offerta formativa dell'Università ospitante (tramite il sito internet, eventuali guide o materiale informativo disponibile presso gli uffici preposti alla mobilità studentesca all'interno dell'Università per Stranieri), d'intesa con il docente Coordinatore dello scambio, elabora il proprio piano di studio esplicitandolo nel *learning agreement*, nel quale saranno indicate le attività formative che egli intende svolgere all'estero e che sostituiranno, per un numero di crediti equivalente, le attività identificate come equivalenti o equipollenti tra quelle previste dal corso di studio di appartenenza.

Tale numero di crediti deve corrispondere, in linea di massima, a quello che lo studente avrebbe acquisito nello stesso periodo di tempo presso la propria Università (ad es. 60 crediti in un anno, 30 in un semestre, 20 in un trimestre).

Fatte salve eventuali disposizioni specifiche delle strutture didattiche competenti o dei Corsi di studio interessati, la scelta delle attività formative da svolgere presso l'Università ospitante deve essere effettuata con la massima flessibilità, perseguendo la piena coerenza con gli obiettivi formativi del corso di studio di appartenenza e l'effettiva serietà del curriculum dello studente, e non la pedissequa ricerca degli stessi contenuti offerti presso l'Università di appartenenza.

2. Approvazione del *learning agreement* prima della partenza

Il *learning agreement*:

- a) deve essere sottoscritto congiuntamente, in duplice esemplare dallo studente e dal Docente Coordinatore dello scambio e convalidato dal responsabile del corso di studi o suo delegato; tale convalida potrà avvenire anche per via telematica;
- b) deve essere inviato dall'Ufficio per le Relazioni Internazionali all'istituzione partner in duplice esemplare, per la relativa approvazione, che deve constare della firma del Docente Responsabile straniero; uno degli esemplari resterà depositato presso l'istituzione partner e l'altro, debitamente firmato, sarà restituito all'Università per Stranieri Dante Alighieri a conferma dell'accettazione del piano di studio o dell'attività di ricerca proposti.

3. Modifiche al *learning agreement*

Eventuali modifiche in itinere al *learning agreement* devono essere approvate nel modo seguente: lo studente deve compilare e sottoscrivere l'apposito modulo, riportando nella sezione prevista per le proposte di modifica soltanto le modifiche concordate. La procedura per l'approvazione delle modifiche seguirà il medesimo iter previsto per l'approvazione del *learning agreement* e dovrà essere completata entro 30 giorni dall'inizio dei corsi presso l'Università ospitante.

4. Adempimenti al termine del periodo di studio

Per avviare la procedura di riconoscimento accademico al termine del periodo di mobilità, **in caso di mobilità per studio con crediti, lo studente deve:**

- a) consegnare all'Ufficio per le Relazioni Internazionali un'attestazione firmata e timbrata, rilasciata dall'Università ospitante, che indichi l'effettivo periodo di durata della permanenza all'estero, nonché il questionario relativo al suo periodo di studio, come previsto nel contratto didattico (*learning agreement*);
- b) presentare il *transcript of records* (in originale) e il relativo *learning agreement* o le eventuali *variazioni al learning agreement* (in originale) all'Ufficio per le Relazioni Internazionali, che gliene rilascerà una copia;
- c) contattare il responsabile del corso di studi di appartenenza per richiedere il riconoscimento degli esami sostenuti, presentando la documentazione di cui al punto b) in copia, unitamente al proprio piano di studi.

in caso di mobilità per attività di ricerca per la tesi, lo studente è tenuto a

- a) consegnare all'Ufficio per le Relazioni Internazionali un'attestazione firmata e timbrata, rilasciata dall'Università ospitante, che indichi l'effettivo periodo di durata della permanenza all'estero, e il questionario relativo al suo periodo di studio, come previsto nel contratto;
- b) presentare il *learning agreement* (in originale), contenente l'indicazione del tema della ricerca o l'argomento della tesi, all'Ufficio per le Relazioni Internazionali, che gliene rilascerà una copia.

Il responsabile del corso di studi (o suo delegato) è tenuto:

- a) a riconoscere i crediti acquisiti dallo studente durante il periodo di studio all'estero mediante apposito modulo e ad attribuire per ciascun esame sostenuto un voto in trentesimi, in base alla scala di conversione dei voti ECTS, che l'Università si impegna ad approvare per ciascun anno accademico.

NB: Nel caso in cui la conversione del voto in trentesimi implichi la scelta di un voto all'interno di un *range*, dovrà sempre essere attribuito il voto più alto.

- b) ad approvare eventuali modifiche al piano degli studi complessivo dello studente, contestualmente al riconoscimento delle attività svolte all'estero, per consentire i necessari inserimenti;
- c) a trasmettere il modulo di riconoscimento alle segreterie studenti per la trascrizione dei dati nella carriera dello studente..

La procedura di trascrizione nella carriera dello studente deve terminare entro 30 giorni dal ricevimento degli atti.

Il pacchetto di attività formative svolto all'estero, e riconosciuto in sostituzione di un pacchetto corrispondente nel Corso di Studi di appartenenza, sarà registrato, altresì nel Diploma Supplement

5. Provvedimenti in caso di mancato completamento del piano di studi

Il mancato svolgimento della totalità delle attività formative previste nel *learning agreement* o il mancato superamento degli esami conclusivi di profitto, comporta per lo studente la mancata attribuzione dei bonus previsti sul punteggio finale di laurea e, relativamente alla mobilità Erasmus, l'esclusione dal beneficio delle eventuali integrazioni della borsa di mobilità finanziate con fondi ministeriali o di Ateneo.

B. Per gli studenti in entrata / *incoming*

1. Prima dell'arrivo presso l'Università per Stranieri Dante Alighieri

L'Ufficio per le Relazioni Internazionali riceve dallo studente ospite: l'*application form*, il *learning agreement* e il *transcript of records* (rilasciato dall'Università di appartenenza), e provvede a trasmettere, per l'approvazione, al docente coordinatore dello scambio il *learning agreement*.

Il docente, dopo l'approvazione, comprovata dall'apposita firma, trasmette il *learning agreement* alla Segreteria Studenti che provvederà, a sua volta, a trasmetterlo all'università di appartenenza dello studente, ovvero a consegnarla allo studente stesso.

2. Al termine del periodo di studio presso l'Università per Stranieri Dante Alighieri

Entro il termine di 30 giorni dalla data di partenza dello studente deve essere rilasciato il *transcript of records* (certificato degli esami sostenuti) dello studente stesso.

L'Ufficio per le Relazioni Internazionali provvederà ad inviare all'Ufficio estero competente il suddetto certificato.

C. Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni generali dell'Agenzia Nazionale Erasmus, specificate nell'Accordo per la Mobilità Erasmus stipulato annualmente con ciascuna Università beneficiaria, nonché le norme generali di Ateneo e le disposizioni deliberate in materia dal Collegio accademico dell'Università.